

# **CODICE DEONTOLOGICO**

**DEGLI ISCRITTI ALL'A.P.A. APPARTENENTE ALLA F.I.M.A.:**

**Art. 1** Gli associati si impegnano a vivere eticamente la loro professione mantenendo alta la propria reputazione e si obbligano a non procurare con comportamenti legati al loro lavoro disonore a se stessi e alla categoria

**Art. 2** Gli associati si impegnano a rilasciare per ogni oggetto venduto un certificato di garanzia di autenticità in cui sia descritto minutamente il bene ceduto, le sue caratteristiche, gli eventuali restauri. In detto certificato andrà altresì citata la legittima provenienza e il legittimo possesso del bene in oggetto.

Il certificato andrà corredato da una fotografia dell'oggetto firmata dall'antiquario.

**Art. 3** Sarà considerato indegno di far parte della Federazione chi critica e denigra i propri colleghi nel loro operato professionale o nella mercé da loro venduta. Ogni associato si impegna ad esprimere il proprio giudizio su oggetti in possesso di privati o mercanti solo in forma scritta; questo obbligo si fa tassativo in caso di perizie. Qualsiasi rilievo in relazione a persone o oggetti, quando un associato non espliciti le funzioni di perito, dovrà essere comunicato al direttivo della propria associazione o della F.I.M.A. che, anche tramite il Consiglio dei Probiviri, si pronuncerà in merito dopo adeguata istruttoria.

**Art. 4** Allo scopo di dare le più ampie garanzie al cliente, i soci si impegnano ad approfondire tutti gli aspetti della loro professione e ad aggiornarsi sullo sviluppo delle ricerche dei critici e delle tecniche nei propri settori di specializzazione.

**Art. 5** i soci pur mantenendo salve le proprie caratteristiche individuali, si impegnano a salvaguardare gli interessi generali della categoria che riconoscono come propri, irrinunciabili e prioritari in caso di conflitto con gli interessi personali.

**Art. 6** Gli associati devono attenersi ad una scrupolosa applicazione delle leggi. Si dichiarano favorevoli alla conservazione del Patrimonio Culturale Italiano e alla tutela delle opere d'arte da furti e falsificazioni. Si obbligano ad informare i competenti organi di controllo ogni qual volta vengano a conoscenza di illeciti in questo campo.